

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI**

**DECRETO**

**EX ART. 70 CCII**

**IL GIUDICE DELEGATO**

Esaminati gli atti della procedura ex artt. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 66-1/2026 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 19/06/2026 **tramite l'OCC Gestore avv. NATALE PREVITI**, da:

**SPERANZA GIUSEPPE**, nato a Messina il 02/05/1979, C.F. SPRGPP79E02F158Y, residente in Messina, Via Castellana n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO MAIORANA

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII *"con l'ausilio dell'OCC"* e all'art. 68, co 1, primo inciso, CCII *"tramite un OCC"*;

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive immobiliari da sospendere;

che può essere concessa la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori;

**P.Q.M.**

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

**MANDA ALL'OCC**, in persona dell'OCC Gestore avv. NATALE PREVITI:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

**DISPONE CHE L'OCC**



- ai sensi dell'art. 70 comma 6, **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

#### **DISPONE**

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori;

#### **FISSA**

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza del 17.09.2026, ore 9:00**, assegnano agli interessati termine sino al 16.07.2026 per il deposito di note difensive e alla proponente termine sino al 23.07.2026 per eventuali repliche.

**visto l'art. 127 ter c.p.c., dispone che l'udienza del 17 settembre 2026 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni** e, quindi, senza la presenza fisica delle parti; **assegna** alle parti per il deposito di sintetiche note scritte il termine perentorio fino alle ore 8:00 del giorno coincidente con la data dell'udienza sostituita; **avverte** che la mancata presentazione delle note equivale ad assenza, valutabile ex artt. 181 e 309 c.p.c.

SI COMUNICHI.

Messina, 19/06/2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

